

2) *L'Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (Estamede)* è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 151 del 15.5.2017.

Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2018 — Naftogaz of Ukraine/Commissione

(Causa T-196/17) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73/CE — Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall'applicazione dei requisiti del diritto dell'Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l'accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe — Carenza di incidenza diretta — Irricevibilità»)

(2018/C 152/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NJSC Naftogaz of Ukraine (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: D. Mjaaland, A. Haga, M. Krakowiak e P. Grzejszczak, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: Y. G. Marinova, O. Beynet e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE, dall'applicazione dei requisiti relativi all'accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento.
- 3) La NJSC Naftogaz of Ukraine sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) La Naftogaz of Ukraine, la Commissione, la OPAL Gastransport GmbH & Co. KG, la Gazprom Eksport LLC e la Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sopportano ciascuna le proprie spese relative alle domande di intervento.

⁽¹⁾ GU C 151 del 15.5.2017.

Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — SD / EIGE

(Causa T-263/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo determinato — Decisione di non rinnovare il contratto — Domanda di rinnovo avente lo stesso oggetto di un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto — Irricevibilità»)

(2018/C 152/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SD (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuto: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (rappresentanti: V. Langbakk, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione implicita dell'EIGE de 26 agosto 2016, recante rigetto della domanda del ricorrente del 26 aprile 2016 volta a ottenere un secondo rinnovo del suo contratto di impiego e, se del caso, l'annullamento della decisione dell'EIGE del 20 gennaio 2017, che respinge il reclamo del ricorrente del 3 ottobre 2016 contro la decisione implicita del 26 agosto 2016, e, dall'altro, a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa di tali decisioni.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *SD è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE).*

⁽¹⁾ GU C 239 del 24.7.2017.

Ricorso proposto il 15 febbraio 2018 — VG/Commissione

(Causa T-84/18)

(2018/C 152/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VG (rappresentanti: G. Pandey e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- In via preliminare, e se del caso, dichiarare l'articolo 90 dello Statuto dei funzionari invalido ed inapplicabile nel presente procedimento ai sensi dell'articolo 270 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- annullare, in primo luogo, la decisione del 30 ottobre 2017 dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) recante rigetto del reclamo della ricorrente depositato il 31 luglio 2017;
- annullare, in secondo luogo, la decisione dell'EPSO del 19 aprile 2017 recante rigetto della sua richiesta di riesame della decisione della commissione giudicatrice EPSO di non ammetterla alla fase successiva del concorso;
- annullare, in terzo luogo, la decisione del 6 febbraio 2017 sul conto online EPSO di non includere la ricorrente nel progetto di elenco dei candidati selezionati per il concorso EPSO/AD/323/16;
- annullare, in quarto luogo, il bando di concorso EPSO/AD/323/16, pubblicato il 26 maggio 2016 ⁽¹⁾;
- annullare, in fine, integralmente, il risultante progetto di elenco di candidati invitati a partecipare al summenzionato concorso;